



CITTA' DI RAGUSA

Ordinanza Sindacale numero 727

Data di registrazione 17/06/2021

OGGETTO: DELIMITAZIONE ARENILE ADIACENTE AL DEPURATORE
QUALE AREA DESTINATA AGLI ANIMALI DI AFFEZIONE A
MARINA DI RAGUSA.

SETTORE 01 SERVIZI GENERALI -ORGANI ISTITUZIONALI- COESIONE SOCIALE

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 708 del 14 giugno 2021 con la quale vengono dettate disposizioni comportamentali correlati al conferimento della bandiera blu a Marina di Ragusa;

CONSIDERATO che sono pervenute presso questo Ente diverse richieste, presentate da singoli e/o associazioni animaliste, con cui è stata rappresentata la necessità di consentire ai proprietari e/o detentori di animali d'affezione di accedere alle spiagge di Marina di Ragusa;

DATO ATTO che costante giurisprudenza, in merito al divieto di portare in spiaggia animali di affezione, ha affermato il principio secondo cui *“l'amministrazione deve valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza mediante **regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge**, ad esempio valutando se limitare l'accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all'accesso degli animali, con l'individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso”*, (cfr: sentenza Tar del Lazio n.176 dell'11 marzo 2019);

RITENUTO necessario, pertanto, valutare tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, tenendo conto alla massimizzazione dell'interesse pubblico prevalente, rappresentato nella presente fattispecie della necessità di tutelare il diritto dei bagnanti a non avere in spiaggia animali e, nel contempo, garantire il diritto dei proprietari e/o detentori di portare i propri animali in appositi arenili delimitati, precisando, quanto ai cani che potranno accedere quelli che siano iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito “microchip”, fermo restando che gli animali dovranno essere mantenuti al guinzaglio e che i proprietari/detentori avranno l'obbligo di portare con sé una museruola, così come previsto dalle leggi in materia, oltre alle palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni;

VISTO il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all'art.9;

RICHIAMATA la normativa emergenziale, statale e regionale, da COVID con particolare riguardo alle misure statuite per accesso alla libera spiaggia;

VISTO l'art.50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall'art.8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

VISTO l'art 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanza;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

Di consentire il libero accesso di animali di affezione limitatamente all'arenile adiacente al depuratore a Marina di Ragusa, come da segnaletica appositamente collocata.

Possono accedere i cani che sono iscritti all'anagrafe canina e dotati di apposito "microchip", fermo restando che resta a carico del proprietario e/o detentore di cani di mantenere gli stessi al guinzaglio e di portare con sé una museruola, così come previsto dalle leggi in materia, oltre a palette o raccoglitori per rimuovere eventuali deiezioni.

Di dare atto che i detentori degli animali di affezione sono tenuti ad osservare le misure di accesso alla libera spiaggia contenute nella propria ordinanza n. 588 del 10.06.2020

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato la cui violazione comporta la sanzione amministrativa che va da euro 25,00 ad euro 500,00 (sanzione pari ad euro 50,00- doppio del minimo).

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Ragusa, dando mandato al responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Ente di dare ampia diffusione della presente ordinanza anche su periodici e/o quotidiani locali.

La presente ordinanza ha efficacia dal 1°luglio al 15 settembre 2021.

AVVERTE

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- UTG-Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Ragusa;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Locale di Ragusa per gli aspetti di specifica competenza, ivi compresa l'apposizione della segnaletica;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Al Dirigente Settore Ambiente;
- Alla Ditta Busso per posizionamento appositi contenitori;
- Al Responsabile Ufficio Stampa per la massima pubblicizzazione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Dal Palazzo di Città, 16 giugno 2021

Il Responsabile del Procedimento
Maria Gabriella Marino

Sindaco
CASSI' GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)